



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 294 del 28/12/2020

Oggetto: IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PROVINCIA DI PARMA E G.S.E. S.P.A. - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO N. 10410/2020. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con ricorso notificato all'Ente in data 08/05/2013, IREN AMBIENTE S.p.A., con sede in Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Andrea Viero, adiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma – per l'annullamento:

- -della nota prot. n. GSE/P20130040704/2013 con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE) ha comunicato ad IREN Ambiente che “la richiesta di qualifica per il progetto di nuova costruzione dell'impianto ibrido termoelettrico di Ugozzolo, sito in località Ugozzolo nel Comune di Parma, corredata con il numero IAFR7591 è respinta in mancanza di titolo autorizzativo idoneo ai sensi dell'art.4, co. 2, del D.M. 18/12/2008”;

- -della nota prot. n. GSE/P20120195635/2012 con cui il GSE ha comunicato ad IREN Ambiente i motivi ostativi al rilascio della qualifica richiesta per l'impianto predetto, invitando Iren Ambiente a presentare al GSE, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni e/o documenti in forma scritta;

- della nota prot. n. GSE/P20120219586/2012 con cui il medesimo GSE, rilevato che “ai sensi del D.Lgs 28/2011, art. 42, spetta alle Amministrazioni locali il controllo dei requisiti che consentano il rilascio di determinati titoli autorizzativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti”

e che la "Provincia di Parma, nel chiarire che l'A.I.A. (D.G.P. n. 938/2008) sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/2006, ha precisato che per l'impianto, non risulta invece ancora presentata la richiesta di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003, facendo con ciò presumere la necessità del suo ottenimento", ha richiesto alla Provincia di Parma, in applicazione di quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, di pronunciarsi "in merito alla correttezza del percorso autorizzativo seguito dal produttore, comunicando al GSE se la costruzione e l'esercizio dell'impianto siano allo stato debitamente autorizzati";

- della nota prot. n. GSE/P20120221803/2012 con cui il GSE ha comunicato ad Ren Ambiente la sospensione dell'istruttoria di qualifica in attesa del pronunciamento da parte dell'Amministrazione interpellata "imprescindibile ai fini del rilascio della qualifica IAFR e del conseguente legittimo riconoscimento di incentivi";

- della nota prot. n. 74528/2012 con cui la Provincia di Parma - Area Ambiente e Agricoltura - Servizio Ambiente, Sicurezza e Protezione Civile, ha risposto alla nota del GSE n. 20120219586/2012 affermando che "il proponente non ha mai formalmente richiesto l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e/o del D.Lgs. 115/2008 e ciò neppure successivamente", nonché precisando che "nel progetto proposto era presente la parte impiantistica relativa all'uso di energia termica per la produzione di energia elettrica e relativa connessione a cabina di trasformazione" e segnalando che "la V.I.A. e l'A.I.A. sono state approvate ai sensi delle leggi vigenti in materia di impianti di trattamento e recupero rifiuti con gli effetti di cui alla medesima normativa che deve individuarsi negli artt. 17 L. Reg. Em. Romagna n. 9/99 e s.m.i., 208 D.Lgs 152/06 e L. Reg. Em. Rom. n. 21/04 e s.m.";

- della nota prot. n. 5812/2013 con cui la Provincia di Parma - Area Ambiente e Agricoltura - Servizio Ambiente, Sicurezza e Protezione Civile, "nel ribadire i contenuti della precedente nota prot. n. 74528/2012", ha risposto alla nota del GSE prot. n. GSE/P20130014940/2013, riconfermando che "la V.I.A. e l'A.I.A. sono state approvate ai sensi delle leggi vigenti in materia di impianti di trattamento e recupero rifiuti, con gli effetti di cui alla medesima normativa (L. R. 9/99 e s.m.i., D.Lgs 152/06 e s.m.i., L.R. 21/2004 e s.m.i.); - di tutti gli atti prodromici, preordinati, presupposti, conseguenti o comunque connessi ai suddetti provvedimenti;

che la Provincia di Parma si costituiva nel giudizio come sopra radicato conferendo all'uopo, a mezzo Atto G.P. n. 272/2013, appositi incarichi legali all'Avv. Massimo Rutigliano di Parma ed all'Avv. Adriano Giuffrè di Roma, quest'ultimo in qualità di corrispondente;

che con Sentenza n. 10410/2020, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sede di Roma, dopo aver riunito i Ricorsi R.G. nn. 4254/2013 (che vedeva coinvolta, oltre a G.S.E.. S.p.A., anche la Provincia di Parma) e n. 11757/2014 (promosso solo contro G.S.E. S.p.A.):

- dichiarava l'improcedibilità del ricorso R.G. n. 4524/2013;
- respingeva il ricorso R.G. n. 11757/2014;
- Condannava la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di GSE S.p.A.;

• che con atto notificato sia al difensore dell'Ente che all'Amministrazione stessa in data 14/12/2020 ed assunto a protocollo dalla seconda in pari data, al n. 30047, IREN AMBIENTE S.p.A. appellava la precitata Sentenza, chiedendone l'annullamento e/o la riforma e, in condivisione delle censure svolte nelle impugnative di prime cure, chiedeva altresì di annullare i provvedimenti in tali sedi gravati; ciò, con ogni ulteriore conseguenza di legge, anche in ordine alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio;

Ritenute:

pertanto, da questa Presidenza inammissibili e/o infondate le pretese avanzate in 2° grado dall'appellante IREN AMBIENTE S.p.A.;

Ritenuto:

altresì che sussistano pertanto fondati motivi per costituirsi nel giudizio di che trattasi, al fine di supportare e difendere la legittimità degli atti adottati dall'Ente; motivi in quanto tali idonei per dar luogo alla nomina di un legale da proporre alla tutela dell'Ente stesso;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi così la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale viene affermato come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

Considerato:

che, ai fini dell'incarico in parola, stante il già avvenuto affidamento della difesa dell'Ente nei precedenti gradi di giudizio della causa in questione, all'Avv. Massimo Rutigliano di Parma, con Studio ivi sito in B.go S. Brigida n. 1, si rileva l'opportunità di affidare l'incarico nel procedimento di cui al presente atto all'Avv. Massimo Rutigliano medesimo, anche e soprattutto in quanto avendo detto legale, come ricordato, difeso l'Amministrazione nelle precedenti fasi di giudizio della vertenza di che trattasi, lo stesso dispone anzitutto della corposa documentazione necessaria;

che l'affidamento della tutela dell'Ente al precitato legale risponda quindi, per quanto poc'anzi motivato, a ragioni di opportunità, consistenti anche in una sicura maggiore economicità della gestione insita nel conferimento del mandato al predetto professionista, posto che lo stesso può già altresì ovviamente contare su un'approfondita conoscenza della fattispecie;

Ritenuto:

pertanto di ribadire l'esigenza, per i motivi sopra esposti, di affidare l'incarico di difesa della Provincia di Parma, nel procedimento in questione, all'Avv. Massimo Rutigliano di Parma, esperto in materia di diritto amministrativo come da curriculum e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto, acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente; spesa che si ritiene congrua per l'incarico precitato, ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

Dato atto:

che peraltro, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate in ordine all'affidamento predetto al professionista come sopra individuato, in relazione al rispetto del principio di rotazione si rileva come il legale succitato non risulti destinatario di incarichi da parte della Provincia di Parma a far tempo dall'anno 2017;

che del professionista in parola, come accennato, sono stati valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto ed alla sua conoscenza della vertenza, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

Ribadita pertanto l'opportunità di avvalersi, per la tutela dell'Amministrazione nella vertenza di cui in epigrafe promossa innanzi al Consiglio di Stato, dell'Avv. Massimo Rutigliano di Parma, con Studio ivi sito in Borgo S. Brigida n. 1;

Ritenuto:

di affidare così al predetto procuratore l'incarico di tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza descritta in premessa, conferendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio in questione;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

Ritenuto di prevedere, a favore dell'Avv. Massimo Rutigliano, una spesa di €. 3.500,00.= per le proprie spettanze, oltre €. 525,00.= per rimborso forfetario al 15%, €. 161,00.= per C.P.A. al 4% ed €. 920,92.= per I.V.A. al 22% e così, complessivamente, €. 5.106,92.=, come precisato dal legale incaricando in sede di presentazione del preventivo richiesto;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le spese vive, che rimarranno pertanto cristallizzate nell'importo come sopra quantificato;

Considerato:

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 53 del 20/12/2019, veniva approvato il D.U.P. 2020-2022;

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 54 del 20/12/2019, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;

che il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, veniva approvato con Decreto Presidenziale n. 36 del 24/02/2020, contestualmente al Piano della Performance sempre 2020-2022;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9

gennaio 2015 e modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e quello del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di affidare all'Avv. Massimo Rutigliano di Parma, con Studio ivi sito in B.go S. Brigida n. 1, presso il quale viene altresì eletto domicilio ad ogni effetto di legge, la tutela delle ragioni della Provincia di Parma nel giudizio d'appello di cui in narrativa, promosso innanzi al Consiglio di Stato, notificato da parte di IREN AMBIENTE S.p.A. sia al difensore dell'Ente che all'Amministrazione in data 14/12/2020 ed assunto a protocollo dalla seconda in pari data, al n. 30047;

di conferire così al predetto procuratore il mandato per la tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in narrativa, attribuendogli ogni potere inerente il mandato stesso e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio in questione;

di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €5.106,92.=, quale importo totale richiesto dal legale incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di dare mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la formalizzazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto: che la spesa complessiva di €5.106,92.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa e legale patrocinio legale) del Bilancio 2020-2022, annualità 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2020;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale

Parma,

Prot. n.

Egr. Avv.
Massimo Rutigliano
B.go S. Brigida n. 1
Parma

OGGETTO: INCARICO LEGALE PER LA TUTELA DELLE RAGIONI DELLA PROVINCIA DI PARMA, NELL'APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. III-ter, n. 10410/2020.

Nel comunicare che questa Amministrazione, con Decreto Presidenziale n. del , ha individuato la S.V. quale incaricato della tutela dell'Ente nel procedimento di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

L'ammontare massimo delle competenze presuntivamente spettanti alla S.V. stessa, è pari a €. 5.106,92=, somma comprensiva di rimborso forfetario, CPA e IVA, come concordato e riportato in apposito preventivo fornito per iscritto alla Provincia, conservato agli atti d'ufficio.

Eventuali circostanze successive che, nel corso dello svolgimento dell'opera, dovessero comportare un incremento dell'attività prevista ed un conseguente aumento dei costi ipotizzati, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza della Provincia che, in relazione alle stesse, potrà eventualmente procedere all'integrazione del compenso.

Il patrocinio legale affidato dovrà essere eseguito personalmente e comunque sotto la direzione e la responsabilità della S.V. medesima, anche avvalendosi di collaboratori e sostituti di sua scelta.

La Provincia di Parma ha diritto, tra l'altro:

- a) ad essere tenuta informata dal legale incaricato, con comunicazioni periodiche, circa l'andamento e lo stato di avanzamento dell'attività di che trattasi;
- b) di ricevere i documenti fiscali ed in particolare le fatture elettroniche, da emettersi in relazione ai pagamenti.

Si richiama l'attenzione della S.V. circa l'immediata risolvibilità di diritto del presente incarico, in forza di apposita comunicazione dell'Ente, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché nell'ipotesi di violazione, da parte della S.V. medesima, delle norme di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e ferma restando la quantificazione delle Sue spettanze nei limiti dell'importo pattuito, si invita la S.V. a produrre copia della presente nota all'Autorità Giudicante adita.

Ai sensi del GDPR (Regolamento U.E. n. 679/2016 - artt. 13 e 14), i dati personali riferiti alla S.V. saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi. La sottoscrizione della presente nota da parte della S.V. in indirizzo comporta l'accettazione anche di quanto riportato nell'allegato parte integrante della nota stessa, recante (sempre ai sensi del Reg. U.E. 2016/679) la designazione della S.V. medesima quale Responsabile del trattamento dei dati personali, le disposizioni in materia di Sicurezza e riservatezza, l'Accordo per il trattamento dei dati personali e l'Appendice Security.

Tanto premesso, **si chiede cortesemente di restituire una copia della presente firmata per accettazione**, unitamente al 2° riscontro da redigere utilizzando all'uopo lo schema di comunicazione appositamente predisposto, completo dei dati mancanti e debitamente sottoscritto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Ugo Giudice

IL LEGALE INCARICATO
Avv. Massimo Rutigliano



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3527 /2020** ad oggetto:

" IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PROVINCIA DI PARMA E G.S.E. S.P.A. - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO N. 10410/2020. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 28/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
ECONOMATO - SISTEMI INFORMATIVI

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **3527 / 2020** ad oggetto:

IREN AMBIENTE S.P.A. CONTRO PROVINCIA DI PARMA E G.S.E. S.P.A. - APPELLO AVVERSO
LA SENTENZA DEL T.A.R. DEL LAZIO N. 10410/2020. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE.
- INCARICO LEGALE.

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Parma , 28/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale